

**CONFERENZA
DEI
RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI**
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 09
(O.d.G. Seduta del 20/04/2009)

OGGETTO: COMUNI CHE HANNO AFFIDATO IL SERVIZIO IDRICO AUTONOMAMENTE E CON PROCEDURE DIFFORMI DALLE NORME E DAI DELIBERATI DELLA CONFERENZA D'AATO/4 E COMUNI I QUALI ABBIANO ATTIVATO PROCEDURE PER PASSAGGIO DALLA GESTIONE AFFIDATA ALLA GESTIONE AUTONOMA EX C. 5 ART. 148 D.LGS. 152/06; PRESA D'ATTO E DISPOSIZIONI DELL'AATO/4 CUNEESE IN ORDINE AI DISPOSTI DELL'ART. 23-BIS DEL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 NONCHÉ ALL'ITER DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 23BIS STESSO - APPROVAZIONE CON CLAUSOLA DI RINVIO AGLI ORGANI DI VIGILANZA

L'anno duemilanove addì 20 del mese di aprile alle ore 11,30 circa, presso la *Sala Giolitti* della Provincia di Cuneo - convocata dal Presidente della Conferenza con lett. prot. n. 742 del 15/04/09 a termini di Art.11 della Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali partecipanti, si è riunita la Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali partecipanti all'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese", della quale sono componenti i Signori:

SEDUTA DEL 20/04/2009						
Numero d'ordine	Ente	Nominativo	Qualifica Rappresentante (Delegato)	PRESENTI n	ASSENTI n	Rappr.nza Presente %
Aree Omogenee						
1	Area Omogenea Alba	ROSSETTO Giuseppe	Rappresentante	1	0	5,1343
2	Area Omogenea Bra	SCIMONE Camillo	Rappresentante	0	1	0,0000
3	Area Omogenea Cuneo	VALMAGGIA Alberto LERDA Guido	Rappresentate Delegato	1	0	5,9350
4	Area Omogenea Fossano	PAGLIALONGA Vincenzo	Delegato	1	0	3,4431
5	Area Omogenea Mondovì	MARINI Giulio	Delegato	1	0	4,6860
6	Area Omogenea Roero	BERTOLUSSO Mario	Rappresentante	1	0	4,9246
7	Area Omogenea Saluzzo	PRAT Enrico	Rappresentante	1	0	3,6588
8	Area Omogenea Savigliano	CUSSA Claudio	Delegato P.te	1	0	4,8141
Totale Aree Omogenee				7	1	32,5959
Comunità Montane						
9	CM Alta Langa	BARBERO Alessandro	Rappresentante	0	1	0,0000
10	CM Alta Valle Tanaro	FERRARIS Giorgio	Rappresentante	1	0	2,8202
11	CM Langa d. Valli Belbo Bormida e U.ne	PREGLIASCO Enrico	Rappresentante	0	1	0,0000
12	CM Valli Gesso-Vermenagna	BOCCACCI Ugo	Rappresentante	0	1	0,0000
13	CM Valle Grana	VERARDO Alessandro	Rappresentante	0	1	0,0000
14	CM Valle Maira	FINA Giovanni	Rappresentante	0	1	0,0000
15	CM Valli Mongia-Cevetta-Langa Cebana	ODELLO Andrea	Delegato	1	0	2,0846
16	CM Valli Monregalesi	BLENGINI Pietro	Rappresentante	0	1	0,0000
17	CM Valli Po-Bronda-Infernotto	DONALISIO Gabriele	Delegato	1	0	4,5114
18	CM Valle Stura di Demonte	QUARANTA Livio	Rappresentante	1	0	4,4148
19	CM Valle Varaita	DOVETTA Silvano	Rappresentante	0	1	0,0000
20	CM della Bisalta	MAURO Gianfranco	Delegato	1	0	2,8187
Totale Comunità Montane				5	7	21,4913
21	PROVINCIA DI CUNEO	CASTELLENGO Carlo	Consigliere Prov.le Del.to	1	0	25,0000
TOT. COMPL. CONFERENZA AATO/4				13	8	74,2456

Presiede il Dr. Carlo Castellengo in veste di Consigliere Provinciale Delegato permanente dal Presidente della Provincia di Cuneo – On.le Avv. R.COSTA (rif.to: delega 14/08/07 prot. AATO/4 n. 886 – 16/05/07).

Partecipano alla seduta il Direttore dell'Autorità d'Ambito (ex art. 15 della *Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali partecipanti all'AATO/4* e art. 5 del Regolamento Generale dell'Organizzazione e Funzionamento) e il Segretario Generale della Provincia di Cuneo.

Il Presidente F.F. della Conferenza:

- dà atto che risultano acquisite le deleghe dai Rappresentanti in Conferenza dell'Area Omogenea Monregalese e delle Comunità Montane Valli Po, Bronda e Infernotto e della Bisalta,
- accerta pertanto la regolarità della seduta, sussistendo i requisiti prescritti dall'articolo 10 della Convenzione istitutiva della Conferenza d'AATO/4,

LA CONFERENZA

- 1) **Visto** l'art. 23bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133, ripreso nel testo integrale di seguito per immediato riferimento:

Art. 23-bis.

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.

9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;

b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;

f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

- l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

2) **Richiamati in particolare i commi 8, 9 e 10 dell'art. 23bis appena citato;**

3) **Dato** atto che il Consiglio Comunale, unico Organo titolato a tale atto, dei **Comuni di Bonvicino, Racconigi, Rifreddo, Ruffia, Scarnafigi**, abbia in passato adottato delibera di affidamento diretto del servizio idrico integrato o di singoli segmenti in modalità totalmente o parzialmente difformi dalla norma e dalle delibere di questa Conferenza d'AATO/4 Cuneese, così come appurato con Relazione prot. 689 del 7/04/2008, approvata con Delibera di questa Conferenza n. 19 del 18/11/2008, la quale viene di seguito riprodotta a stralcio al fine di illustrare la situazione degli affidamenti dei Comuni in questione:

INIZIO STRALCI DALLA RELAZIONE DI ISTRUTTORIA PROT. 689 – 7/04/08

COMUNE DI BONVICINO

- Gestione: tutti e 3 i Segmenti non dispongono di affidamento da parte AATO/4;
- Popolazione residente: 116 ab.;
- Comunità Montana: Alta Langa;
- lett. AATO/4 prot. 1185 del 7/09/06: richiedeva delibera di Consiglio Comunale con indicazione soggetto 100% pubblico;
- Delibera C.C. n. 10 del 22/03/2006: é anteriore al deliberato di AATO.
Il Testo del dispositivo é ripreso di seguito:

DELIBERA

- 1) Di conferire per le motivazioni in premessa esposte alla Società A.L.S.E. spa con sede in Bossolasco – piazza Oberto n. 01, l'affidamento della gestione del servizio idrico Integrato ai sensi della legge 36/1994, cd legge Galli, per la durata di anni 5 decorrenti dal 31 marzo 2006
- 2) Di approvare lo schema di contratto di servizio composto di n. 18 articoli che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) Di stabilire che il contratto verrà risolto di diritto nel caso in cui l'Ato preveda un affidamento al gestore/i d'ambito da individuare;
- 4) Di autorizzare il sindaco pro - tempore, anche in ragione del valore strategico e programmatico della presente adesione, a sottoscrivere gli atti di formalizzazione del contratto sulla base della convenzione allegata e parte integrante della presente deliberazione
- 5) Di dare atto che la società A.L.S.E. spa si impegna ad applicare per il servizio acquedotto le tariffe attualmente in essere a norma di quanto disposto dall'art. 10 del contratto di servizio
- 6) Di dare atto che tali tariffe potranno essere modificate dal gestore previa redazione della carta dei servizi e secondo i criteri previsti dalle specifiche delibere CIPE

Commento:

trattasi di Delibera assunta dal Consiglio Comunale anteriormente alla Delibera di Conferenza AATO/4 n. 2 del 7/08/06;

trattasi di affidamento quinquennale (scadenza 31/03/2011);

COMUNE DI RACCONIGI

- Gestione:

Il Segmento Acquedotto é riconosciuto in capo a ACQUE POTABILI SpA con Delibera di Conferenza n. 1 del 7/08/06 – punto 5 del Dispositivo e Del. n. 5 del 28/12/2006; scadenza 4/08/2022;
I Segmenti Fognatura e Depurazione sono stati affidati dal Comune alla ALPI ACQUE SpA; ad oggi manca un provvedimento di affidamento da parte della Conferenza d'AATO4;
- Popolazione residente: **9.961 ab.;**
- Area Omogenea: Saviglianese;
- lett. AATO/4 prot. 1186 del 7/09/06: richiedeva delibera di Consiglio Comunale con indicazione della società 100% pubblica per i segmenti del Servizio ancora non affidati;
- Delibera C.C. n. 41 del 29/06/2006 inviata con lettera del Sig. Sindaco prot. 16439/018606 del 18/10/2006 (prot. ric.ne AATO/4 n. 1456 del 23/10/2006):

posteriormente alla Delibera di Conferenza d'AATO/4 n.1 del 7/08/06 con la quale approvava lo schema di Accordo convenzionale ex art. 11 L. 241/90, il Comune inviava lettera in questione con allegata Delibera di CC. 41 – 29/06/08;
lo schema di Accordo convenzionale riportato in allegato alla Delibera di Conferenza con le firme dei legali Rappresentanti delle Società – inclusa ALPI ACQUE SpA, ricomprendeva tutti i Comuni per i quali erano attivi contratti in capo alle Società del Gruppo AETA Scarl e che vennero presi a riferimento in corso di istruttorie Allegato n. 1 all'atto deliberativo di Conferenza cit.; in tali istruttorie e Accordo non era ricompreso il Comune di Racconigi;
di seguito si riporta il testo del dispositivo di Delibera CC n. 41/06; agli atti é disponibile il Testo completo e Allegati parte integrante:

DELIBERA

1. di approvare, come approva, lo Statuto della Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione del servizio idrico integrato denominata ALPI ACQUE S.p.a. costituito da n. 33 articoli che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di assumere una partecipazione nella Società per azioni ALPI ACQUE S.p.a. entro il limite massimo di € 14.040,00 pari all'1,0% (uno virgola zero per cento) del capitale sociale (n. 7020 azioni del valore nominale di € 2,00 cad.);
3. di provvedere con separato successivo provvedimento dell'organo competente al relativo impegno di spesa sul Bilancio di Previsione 2006 ove esiste la necessaria disponibilità;
4. di affidare, come affida, (possibilmente con decorrenza 08.08.2006) alla Società ALPI ACQUE S.p.a., con sede in Fossano, Piazza Dompè n. 3, la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Racconigi, alle condizioni di cui allo schema di contratto di servizio, del regolamento di fognatura e del prezzario (per la sola parte di fognatura), (Allegati B1, B2 e B3 al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale);
5. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per l'espletamento di ogni atto ulteriore connesso al presente deliberato, compresa in particolare, la sottoscrizione della convenzione;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società in argomento.

- Durata dell'Affidamento da Comune di Racconigi: dal 8/08/06 alla scadenza del 8/08/2016;

- Delibera C.C. n. 64 del 29/11/2006 inviata con lettera del Sig. Sindaco prot. 16439/020989 del 01/12/2006 (prot. ric.ne AATO/4 n. 1794 del 07/12/2006):

a seguito ricezione lettera a.r. di AATO/4 prot. 1186 del 7/09/06, con la quale la Conferenza chiedeva che il Consiglio Comunale indicasse la società gestore 100% pubblico per i segmenti non ancora affidati, il Consiglio Comunale assumeva Delibera n.64/06 in questione; Il Testo del dispositivo é ripreso di seguito:

DELIBERA

- 1) di non condividere, per le motivazioni esposte in premessa, le decisioni adottate dall'Autorità d'Ambito nei confronti del Comune di Racconigi con la deliberazione del 7 Agosto 2006;

- 2) di ritenere non applicabili al Comune di Racconigi le decisioni adottate dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito con la deliberazione del 7 Agosto 2006, in quanto assunte sulla base di presupposti giuridici e tecnici non più corrispondenti alle scelte gestionali che il Comune di Racconigi aveva già attivato prima dell'adozione dell'atto deliberativo della Conferenza (del 07.08.2006);
- 3) di richiedere alla Conferenza dell'Autorità d'Ambito il riconoscimento dell'adesione del Comune di Racconigi alla Società mista pubblico-privata Alpi Acque e della conseguente gestione da parte della stessa Società dei Servizi di fognatura e depurazione del Comune di Racconigi sulla base della documentazione già trasmessa all'Autorità d'Ambito con nota 18606 del 18.10.2006 e dalla quale emerge la conformità all'art. 113 del Dec. Lgs. 267/2000 della deliberazione n. 41 del 29.06.2006 del Consiglio Comunale di Racconigi.

- lettera AETA Scarl prot. 7/07 del 14/12/2007 (prot. ric.ne AATO/4 n. 2415 del 14/12/07) di trasmissione Parere reso dal Consulente di Parte – Prof. G.Caia:

con tale invio la Società AETA Scarl consortile del Gruppo omonimo ha inviato Parere del Consulente di Parte Prof. G.Caia concernente Specificatamente la situazione del Comune di Racconigi e altri;
il Parere sostanzialmente conclude che per la fattispecie Comune di Racconigi l'affidamento da parte di AATO/4 possa avvenire con ricorso all'aggiornamento dell'Accordo Convenzionale vigente ex art. 11 L.241/90;
Il Testo del Parere viene integralmente allegato in **Allegato n. 1** alla presente:

Commento:

Il Comune ha affidato con Delibera di CC n. 41/06 alla Società ALPI ACQUE SpA la gestione del Servizio Idrico Integrato; sull'affidamento si rileva che:

- a) è avvenuto da parte del Comune ma la competenza in affidamento è dell'Autorità d'Ambito in base alla Legge regionale 20 Gennaio 1997 n. 13, D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (che ha integralmente recepito e abrogato la Legge 5 Gennaio 1994 n. 36);
- b) è stato perfezionato verso Società di capitali mista in carenza delle procedure previste dalla disciplina di settore;
- c) risale al Giugno 2006 e riguardava l'intero Servizio idrico Integrato, includendo il servizio d'Acquedotto che invece sulla base della disciplina vigente al 1° Ottobre 2003 (comma 15bis dell'art. 113 D.Lgs. 267/2000) è riconosciuto in capo a ACQUE POTABILI SpA – situazione che la Conferenza d'AATO/4 ha ratificato con Delibera n. 1 del 7/08/06;

per i suesposti motivi la scrivente ritiene che l'affidamento operato dal Consiglio Comunale di Racconigi non presenti sufficienti congruità con la disciplina di settore;
inoltre, trattandosi di Comune con popolazione > 5.000, non rientra nelle fattispecie iscritte in comma 6 art. 35 L. 448/2001;

COMUNE DI RIFREDDO

- Gestione:

Il Servizio sarebbe stato affidato dal Comune alla ALPI ACQUE SpA all'esito di "Esperimento di Gara informale (trattativa privata ad evidenza pubblica)" - gestita totalmente dal Comune

- Popolazione residente:
- Comunità Montana:
- lett. AATO/4 prot. 1186 del 7/09/06:
- lett. Comune prot. 731 del 21/02/06
(ricezione AATO prot. 121 del 24/02/06):

stesso; in AATO/4 però non sono stati depositati gli atti esito della gara; ad oggi manca un provvedimento di affidamento da parte della Conferenza d'AATO4; 1.037 ab.; Valli Po, Bronda, Infernotto; richiedeva delibera di Consiglio Comunale con indicazione della società 100% pubblica;

- lett. AATO/4 prot. 166 del 7/03/06:

con rif.to alla Delibera C.C. n. 29 del 20/10/2005 non depositata agli atti, comunicava all'AATO di voler esperire gara ad evidenza pubblica, anche informale, per *l'affidamento del servizio idrico integrato ed esecuzione lavori finalizzati alla riduzione del parametro Nichel nelle acque immesse in rete d'acquedotto*; contestualmente chiedeva "l'elenco dei soggetti gestori a rilevanza industriale operanti in ATO/4 onde poter dare corso agli atti di competenza"; AATO inviava elenco Gestori di ATO/4 e comunicava, con riferimento alla richiesta di ".... eventuali indicazioni operative e procedurali" provvedeva ad informare il Comune che copia della stessa lettera sarebbe stata inviata agli Organi in seno alla Conferenza – cosa regolarmente avvenuta con comunicazione al Presidente e al Coordinatore del Gruppo di Lavoro prot. 174 del 08/03/2006;

- lettera ACDA SpA prot. 1548 del 04/05/06
(ric.ne AATO/4 n. 437 del 05/05/06):

ACDA inviava al Comune e p.c. all'AATO risposta all'invito alla partecipazione alla gara informale; contestualmente riportava osservazioni in ordine alla conformità di legge e allegava copia del "bando" anche all'AATO/4, che lo riceveva per la prima volta;

- Esiti procedura informale ad evidenza pubblica:
- Delibera C.C. n. 45 del 13/12/2007:

non sono stati depositati agli atti dell'AATO gli esiti dell'esperimento della gara informale; senza riferimenti alla Gara esperita, il C.C. deliberava di affidare il servizio idrico integrato alla ALPI ACQUE SpA ai sensi c. 6 art. 35 L. 448/01 - Decorrenza 01/07/2006 – termine 31/07/2012;

Il Testo del dispositivo é ripreso di seguito:

DELIBERA

1. di affidare alla Società ALPI ACQUE S.p.A., ai sensi dell'art. 35, comma 6, Legge 448/2001, con sede in legale in Fossano Piazza Dompè 3 la gestione dei servizi idrici integrati con decorrenza 01.07.2006 e fino al termine del 31/07/2012 fissato dall'ATO, salvo ulteriori proroghe disposte dall'ATO stesso;
2. di autorizzare il Sindaco pro - tempore a sottoscrivere gli atti di formalizzazione della Convenzione con la società ALPI ACQUE S.p.A.;

Commento:

Il Comune ha attivato procedura "Esperimento di Gara informale (trattativa privata ad evidenza pubblica)";

la procedura adottata dal Comune si ritiene carente del requisito della "competenza ad affidare" (in quanto tale competenza attiene all'AATO) e del requisito della conformità di legge in materia di affidamento servizio idrico integrato;

la carenza di competenza è stata eccepita da ACDA SpA con lettera cit.;

Il Comune ha affidato con Delibera n. 45 del 13/12/2007 il Servizio Idrico Integrato alla ALPI ACQUE SpA (Gruppo AETA Scarl); nel dispositivo di delibera non vi è riferimento agli esiti dell' "Esperimento di Gara informale (trattativa privata ad evidenza pubblica)"; con tale Delibera n. 45 il C.C. fa espresso riferimento all'art. 35 della L. 448/2001, con ciò uniformandosi al disposto della lettera AATO/4 prot. 1186 del 7/09/06;

COMUNE DI RUFFIA

- Gestione: Il Servizio è gestito in economia da parte del Comune;
- Popolazione residente: 304 ab.;
- Area Omogenea: Saluzzese;
- lett. AATO/4 prot. 1186 del 7/09/06: richiedeva delibera di Consiglio Comunale con indicazione della società 100% pubblica;
- Delibera C.C. n. 23 del 30/11/2006: trasmessa con lettera prot. 2728 del 13/12/2006
ric.ne AATO prot. 1933 del 27/12/2006: deliberava di riservarsi la gestione in economia fino a tutto il 31/12/2007 – data superata;
Il Testo del dispositivo è ripreso di seguito:

DELIBERA

- 1) Di far richiesta all'Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese:
di poter continuare la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Ruffia in economia fino alla data del 31.12.2007.
 - 2) Di rinviare entro il termine suddetto la scelta di una delle modalità di gestione coerente con quelle previste dalle norme vigenti.
 - 3) Di prendere atto delle deliberazioni (e relativi allegati) dell'Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese, nn. 1 e 2 in data 07.08.2006.
- Delibera C.C. n. 26 del 17/12/2007:
pervenuta in AATO/4 reg.ne prot. 152
del 25/01/2008: dispone l'affidamento alla ALPI ACQUE SpA ex comma 6 art. 35 L. 448/01 proponendo la scadenza del 31/07/2012;
Il Testo del dispositivo è ripreso di seguito:

DELIBERA

1. Di affidare alla Società ALPI ACQUE S.p.A., ai sensi dell'art. 35, comma 6, Legge 448/2001, con sede in legale in Fossano Piazza Dompè 3 la gestione dei servizi idrici integrati con decorrenza 01/01/2008 e fino al termine del 31/07/2012 fissato dall'ATO, salvo ulteriori proroghe disposte dall'ATO stessa.
2. di provvedere successivamente all'approvazione dei successivi atti e documenti gestionali, in sintonia con le scelte ove possibile, del Comune di Scarnafigi, dal quale il nostro Ente si approvvigiona dell'acqua potabile.

Commento:

la deliberazione di affidamento ex comma 6 art. 35 della L. 448/2001 appare congruente con il testo della lettera AATO prot. 1186 del 7/09/06 richiamata; in base alla disciplina vigente in materia di affidamenti del servizio idrico integrato, la competenza ad affidare attiene all'AATO anche quando si faccia ricorso al c. 6 art. 35 L. 448/01;

COMUNE DI SCARNAFIGI

- Gestione:
 - Servizio d'Acquedotto
la Conferenza di AATO/4 con delibera n. 1 del 7/08/06 all'Allegato 7 chiedeva atti integrativi in ordine alla continuità dell'affidamento in capo a SOMET Srl – scadenza 12/12/2009
 - Servizio di Fognatura e Depurazione
In economia diretta da parte del Comune 1.871 ab.;
Saluzzese;
richiedeva delibera di Consiglio Comunale con indicazione della società 100% pubblica;
- Popolazione residente:
 - il Comune ha inviato gli atti integrativi richiesti con Allegato 7 e relazione istruttoria Allegato 1 alla Delibera n. 1 del 7/08/06;
- Area Omogenea:
 - nel prendere atto dei disposti della delibera di Conferenza di AATO/4 n. 1 del 7/08/06, al punto 2 del dispositivo prorogava a tutto il 31/12/2007 l'assetto gestionale vigente;
- lett. AATO/4 prot. 1186 del 7/09/06:
 - Il Testo del dispositivo é ripreso di seguito:
- lett. prot. 3552 del 28/09/06 (ric.ne AATO/4 n. 1356 del 28/09/06):
- Delibera C.C. n. 19 del 30/11/2006:
ric.ne in AATO/4 prot. 231 - 14/02/2007;

DELIBERA

- 1) – DI PRENDERE ATTO dei seguenti verbali di deliberazione adottati dalla Conferenza dei Rappresentanti degli Enti locali dell'Autorità d'ambito n. 4 Cuneese:
 - N. 1 avente ad oggetto: "Gestione esistenti del servizio idrico integrato: rapporti di concessione del servizio pubblico o con società a capitale misto. Approvazione esiti istruttoria e conseguenti determinazioni."
 - N. 2 avente ad oggetto: "Gestione esistenti del servizio idrico integrato condotte a mezzo di gestori pubblici. Approvazione esiti istruttoria – Determinazioni.";
 - 2) – DI PROROGARE l'attuale assetto gestionale al 31/12/2007, come consentito dalle precitate normative;
 - 3) – DI TRASMETTERE copia della presente all'Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese per i provvedimenti conseguenti.
- Delibera C.C. n. 31 del 28/12/2007:
ric.ne AATO/4 prot. 153 - 28/01/2008:
 - di affidare ex c. 6 art. 35 L. 448/01 il Servizio Idrico Integrato alla ALPI ACQUE SpA;
 - Il Testo del dispositivo é ripreso di seguito:

DELIBERA

- 1) - DI AFFIDARE alla Società Alpi Acque spa, ai sensi dell'art. 35, comma 6, legge 448/2001 con sede legale in Fossano, piazza Dompè n. 3, la gestione dei servizi idrici integrati con decorrenza 01/02/2008 e fino al termine del 31/07/2012 fissato dall'ATO, salvo ulteriori proroghe disposte dall'ATO stessa.
- 2) - DI DARE ATTO che le caratteristiche dei lavori relativi alla gestione sono contenute nel disciplinare approvato dall'ATO, al quale si fa rimando.
- 3) - DI DARE ATTO che:
 - Il Comune di Scarnafigi, alla luce dei risultati degli studi condotti sulle fasce di rispetto dell'acquedotto, non intende concedere acqua ad altri comuni in quanto non è più possibile operare modifiche alle fasce citate.
 - Il Comune di Scarnafigi ritiene utile che il gestore affidi la manutenzione ordinaria ed il pronto intervento a ditte locali al fine di continuare ad assicurare alla popolazione un servizio di massima efficienza, con la massima riduzione delle situazioni di disagio.
 - Il Comune di Scarnafigi ritiene equo il mantenimento del contributo di € 14.486,62 versato attualmente al Comune dal gestore Somet in quanto l'acqua prelevata dal territorio del Comune di Scarnafigi viene utilizzata altresì dai comuni di Villanova Solaro e di Ruffia.
 - Il Comune di Scarnafigi ritiene equo il mantenimento del diritto di allacciamento gratuito per gli immobili di proprietà comunale.
 - Il Comune di Scarnafigi ritiene utile che il gestore si accoli integralmente le spese degli ammortamenti dei mutui ancora in essere relativi all'acquedotto, fognatura e depurazione.
- 4) - DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'ATO di Cuneo per gli adempimenti di competenza.

Commento:

lo stralcio della Delibera di Conferenza di AATO/4 n. 1 del 7/08/06 nelle premesse richiama i seguenti principi:

.....
.....

VISTI i presupposti giuridici del riconoscimento delle concessioni esistenti previsti dall'art. 10, l. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 7, l. Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come mod. dall'art. 14, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326) e dall'art. 4, l. 23 dicembre 2003, n. 350;

CONSIDERATO in particolare l'art. 10, comma 3, l. n. 36 del 1994, cit., in virtù del quale le imprese private titolari di concessioni del servizio idrico integrato in essere alla data di entrata in vigore della legge (3 febbraio 1994) mantengono la gestione «fino alla scadenza della relativa concessione», previa «verifica» da parte dell'Autorità d'Ambito dei «requisiti» stabiliti dalla legge statale e conseguente adozione di «apposito atto di riconoscimento» (art. 9, comma 7, l. Regione Piemonte n. 13 del 1997, cit.);

CONSIDERATO che nelle more della definizione del presente procedimento è entrato in vigore il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il quale ha abrogato la n. 36 del 1994, cit., ma con effetto irretroattivo;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 3, l. n. 36 del 1994, cit. costituiva in capo agli indicati concessionari un diritto alla prosecuzione che le Autorità d'Ambito si dovevano limitare a verificare e riconoscere con apposito atto;

RITENUTO pertanto che tutte le concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit., cioè esistenti alla data del 3 febbraio 1994, di cui all'**Allegato n. 1**, possono essere riconosciute, poiché salvaguardate *ex lege* sino alla scadenza della relativa concessione, salva successiva verifica da parte dell'A.T.O. n. 4 "Cuneese" della congruità del termine contrattuale di scadenza della concessione in ragione dell'effettivo periodo di ammortamento degli impianti e di tutti i beni utilizzati per la gestione del servizio, cui potrebbe eventualmente seguire una congrua riduzione del termine contrattuale ove esso si rivelasse superiore al periodo di ammortamento in violazione delle norme imperative poste dall'ordinamento europeo (cfr. in particolare *Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario* 12 aprile 2000, § 3.1.3.);

- Visti gli atti integrati con lettera 3552 del 28/09/06 depositati conformemente all'Allegato 7 della Delibera n. 1 del 7/08/06 cit.:

- Ritenuto che il Gestore SOMET Srl per quanto subentrato legittimamente al concessionario TECNOGAS – 1989, non presenti i requisiti tecnici di legge cit. per il riconoscimento alla stregua di gestore del servizio idrico integrato essendo gestore di unico segmento Acquedotto;
- Ritenuto inoltre che la scadenza della concessione del 1989 debba essere retrocessa in forza dei principi esposti in precedenza in riferimento al periodo medio di ammortamento e che tale scadenza possa essere ricondotta al 31/12/2006 potendo per altro beneficiare della proroga di legge e di Delibera comunale fino al 31/12/2007;
- Ritenendo pertanto scaduta la concessione in capo alla SOMET Srl, conformemente anche alla Delibera di CC n. 19/2006;

FINE STRALCI DALLA RELAZIONE DI ISTRUTTORIA PROT. 689 – 7/04/08

- 4) **Dato atto** che per i **segmenti Fognatura e Depurazione del Comune di Racconigi** la Società **ACQUE POTABILI SpA**, affidataria del segmento **Acquedotto**, abbia depositato, in vigore dell'art. 23bis del D.L. 112/08 convertito in Legge 6/08/08 n. 133, Istanza 12/11/2008 (prot. ricezione AATO/4 n. 2417 del 24/11/2008) a firma dell'Amministratore Delegato Dr. F.Sava e, quale domiciliatario - Prof. Avv. R. Cavallo Perin, articolata secondo quattro punti ripresi di seguito mediante stralcio delle "richieste":

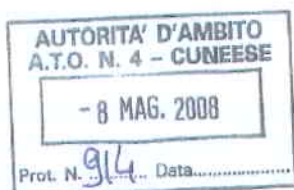
- 1) che l'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese" accerti – ex art. 113, co. XV *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. - l'avvenuta cessazione al 31 dicembre 2007 della gestione in capo ad Alpi Acque s.p.a. dei servizi di fognatura e depurazione in Comune di Racconigi,
- 2) che l'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese" affidi – in attuazione della disciplina di settore (d.lgs. n. 152 del 2006, cit.) – la titolarità della gestione dei servizi fognatura e depurazione in Comune di Racconigi alla Società Acque Potabili s.p.a. sino al 4 agosto 2022, a completamento del ciclo completo delle acque e per la realizzazione del servizio idrico integrato in tale territorio, dichiarandosi sin d'ora disponibile a definire gli investimenti utili a realizzare l'integrazione di reti ed impianti e la tariffa di servizio idrico integrato;
- 3) che l'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese" concluda il procedimento avviato con la presente istanza entro 90 giorni dalla sua ricezione ex art. 2, l. 7 agosto 1990, n. 241;
- 4) che l'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese" metta a disposizione della Società Acque Potabili tutti gli atti del procedimento avviato con la presente istanza, richiedendo sin d'ora copia integrale della deliberazione Consiglio comunale di Racconigi 29 giugno 2006, n. 41 comprensiva di tutti gli allegati, nonché della convenzione stipulata fra il Comune di Racconigi ed Alpi Acque s.p.a.

- 5) **Preso atto** della Delibera del **Consiglio Comunale di Crissolo** n. 3 del 28/04/2008 e della lettera prot. 918 del 2/05/2008 (prot. ric.ne AATO/4 n. 914 del 8/05/08), con la quale il Comune delibera il passaggio dalla gestione affidata alla ACDA SpA alla gestione autonoma ex comma 5 Art. 148 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, secondo dispositivo ripreso a stralcio seguente:

Prot. 918

Crissolo, li 02 maggio 2008

RACCOMANDATA A.R.



Spett.le
Azienda Cuneese dell'Acqua
Via Basse San Sebastiano, 24
12100 CUNEO

Spett.le
Autorità d'Ambito Territoriale
Ottimale n. 4 Cuneese
Corso Nizza, 21
12100 CUNEO

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato – Recesso dall'Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. ACDA.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20/04/2008 questa amministrazione ha deliberato di recedere dall'Azienda Cuneese dell'Acqua quale gestore del servizio idrico integrato del Comune di Crissolo.

Si invia in allegato alla presente copia della deliberazione sopra citata chiedendo, a tal proposito, di far pervenire a questo Ente le Vs. determinazioni in merito.

Cordiali saluti

 IL SINDACO
Pietro REVERDITO

.....
DELIBERA

1. di recedere dalla Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. - ACDA di Cuneo a cui si era data la propria adesione con deliberazione del C.C. n. 40 del 26.11.2006 e n. 2 del 4.2.2007 (approvazione dello statuto societario), ai sensi di quanto previsto dall'art.27 dello Statuto della Società;
2. di riprendere la gestione in economia diretta del servizio idrico integrato ai sensi di quanto previsto dall'art.148, 5° comma, del Decreto legislativo n.152/2006 per i Comuni inferiori ai 1.000 abitanti;
3. di comunicare all'ACDA spa la presente deliberazione e all'Autorità d'Ambito presso la Provincia di Cuneo per la prescritta autorizzazione.

- 6) **Preso atto** della lettera prot. 390 del 20/02/08 inviata all'ACDA SpA e da questa all'AATO/4 con propria lettera prot. 2560 del 27/05/08 (prot. ric.ne AATO/4 n. 1042 del 20/05/08) con la quale il **Comune di Priola** rivolge all'ACDA SpA le questioni riassunte mediante stralcio seguente tratto dalla lettera in questione:

Alla luce di quanto disposto dall'art. 148 – comma 5 – del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e visto che il nostro comune ha una popolazione inferiore a 1000 abitanti, si chiede a codesta Spettabile Società di voler cortesemente predisporre un piano per la dismissione, cioè per il ritorno della gestione del servizio idrico al Comune, contenente un computo delle spese sostenute da ACDA e che, laddove si optasse per il ritorno alla gestione in economia, costituirebbero oggetto di rimborso da parte del Comune a favore di ACDA.

- 7) **Richiamati** i disposti del Gruppo di Lavoro istituito in seno alla Conferenza d'AATO/4 Cuneese con decreto del Presidente 28/04/05, il quale:

- Per quanto attiene ai **Comuni di Bonvicino, Racconigi, Riffredo, Ruffia, Scarnafigi**, in sessioni 9/01/09 – avendo convocato in udienza i Rappresentanti del Comune di Racconigi, e in sessioni 16/01/09 e 30/01/09 ha ritenuto di trasferire alla Conferenza d'AATO/4 i seguenti criteri sui quali basare la propria deliberazione:
 - a) prendere atto delle delibere di affidamento assunte autonomamente e con procedure difformi dalla norma da parte del Consiglio Comunale dei Comuni in questione;
 - b) dare atto che tali affidamenti rientrino nell'art. 23bis – commi 8, 9, 10 del D.L. 112/08 convertito in L. 133/08 e che pertanto cessino improrogabilmente entro il 31/12/2010 con le correlate conseguenze anch'esse previste dall'Art. 23bis in questione;
- Per quanto attiene ai **Comuni di Crissolo e Priola**, in sessioni varie e segnatamente 18/11/08 ha ritenuto di trasferire alla Conferenza d'AATO/4 i seguenti criteri sui quali basare la propria deliberazione:
 - a) ritenere che le motivazioni portate dai Comuni, tese a ricostituire una propria gestione autonoma, vadano ricondotte alla situazione che vede il possesso da parte del Comune di quote della società affidataria "in house providing", l'espressione da parte del Comune in tale società del *controllo analogo* (di cui alla Sentenza Tekal della Corte di Giustizia Europea) e per la quale società si è in attesa degli esiti della Delibera dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture a conclusione dell'Istruttoria avviata nel Maggio 2008 (scadenza: Marzo 2009);
 - b) rinviare ogni deliberazione in merito all'esito dell'evoluzione normativa e particolarmente dell'emanazione dei Decreti e del Regolamento attuativi dell'Art. 23bis del D.L. 112/08;
 - c) rinviare ogni deliberazione all'esito del competente parere del Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche al quale si ritiene necessario inviare la presente deliberazione;

- 8) **Dato atto** con riguardo alle istanze dei Comuni di **Crissolo** e di **Priola** che è stata fornita ai Sigg. Conferenzieri copia della Sentenza TAR Piemonte n. 396/2008, la quale aggiorna il quadro giurisprudenziale riferito alla non conformità di legge di una delibera comunale per passaggio dalla Gestione affidata dall'AATO a gestore a capitale totalmente pubblico alla gestione autonoma ex. c. 5 art. 148 del D.Lgs. 152/2006;

- 9) **Sentita** la relazione del Direttore AATO la quale è volta a evidenziare alla Conferenza, con particolare riferimento ai **Comuni di Bonvicino, Racconigi, Riffredo, Ruffia, Scarnafigi**, i limiti e le riserve all'interno dei quali vada doverosamente collocato il presente provvedimento con particolare riferimento alla necessità, in carenza di specifica giurisprudenza nonché in attesa del Regolamento attuativo di cui al comma 10 dell'Art.

23bis del D.L. 112/08 convertito in L. 133/08, che tale atto venga sottoposto alla preventiva valutazione degli Organi competenti;

- 10) **Sentiti** gli interventi dei Rappresentanti dell'*Area Omogenea Fossanese* e dell'*Area Omogenea Cuneese*, dei quali é conservata agli atti la registrazione su supporto magnetico, i quali richiamano la necessità di integrare nel presente deliberato anche i Comuni di **Murello** e **Cavallerleone** in quanto, pur dando atto che le delibere assunte siano non conformi alla norma e non sufficientemente assertive nel deliberato di affidamento, appaia comunque chiaro l'intento di affidare alla ALPI ACQUE SpA il servizio idrico integrato;
- 11) **Ripresi** di seguito a stralcio gli specifici passaggi della Relazione prot. 689 del 7/04/2008, approvata con Delibera di questa Conferenza n. 19 del 18/11/2008:

INIZIO STRALCI DALLA RELAZIONE DI ISTRUTTORIA PROT. 689 – 7/04/08

CAVALLERLEONE

- Gestione: tutti e 3 i Segmenti in economia diretta;
 - Popolazione residente: 555 ab.;
 - Area Omogenea: Saviglianese;
 - lett. AATO/4 prot. 1186 del 7/09/06: richiedeva delibera di Consiglio Comunale con indicazione soggetto 100% pubblico;
 - Delibera C.C. n. 30 del 28/11/2006: opta per il mantenimento della gestione in economia.
- Il Testo del dispositivo é ripreso di seguito:

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni in premessa, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 113 del D.Lgs. 267/00 così come modificato dall'art. 35 comma 15 punto 2 della Legge 448 del 28 dicembre 2001, e di quanto richiesto dall'Autorità d'Ambito n. 4 del Cuneese, di riservarsi la gestione del servizio idrico integrato in economia.
- 2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 148 comma 5 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il servizio sarà gestito nel rispetto del Disciplinare Tecnico di Gestione.
- lett. Comune Cavallerleone prot. 125 del 11/01/08
prot. ric.ne AATO/4 n. 97 del 18/01/08:

la lettera a firma del Sig. Responsabile del Servizio tecnico comunale il quale nel portare a Conoscenza dell'avvenuta Deliberazione di Giunta n. 44 del 31/07/08, pur non allegandola alla lettera stessa ne riassume i contenuti secondo il testo ripreso integralmente di seguito:



COMUNE di CAVALLERLEONE

Provincia di CUNEO

Piazza S. Maria, 2 - 12030 Telefono 0172/88003 Fax 0172/88174

Prot. 425

*in inv. GALANE.
P.C.*

PROVINCIA DI CUNEO

18 GEN. 2008



→ Egr. Sig. PRESIDENTE
COSTA On.le Avv. Raffaele
AUTORITA' AMBITO N° 4
Corso Nizza n° 21
12100 - CUNEO

e p.c. Spett.le Ditta
ALPI ACQUE S.P.A.
Via Carallo n° 5
12038 - SAVIGLIANO

Oggetto: Richiesta affidamento gestione servizio idrico integrato.

Vista la D.G.C. n. 44 di data 31 luglio 2007 con la quale questo Ente ha espresso la volontà di affidare il servizio in oggetto con decorrenza 1 gennaio 2008, per un triennio, alla Ditta ALPI ACQUE S.p.A., si chiede al rispettabile Ente in indirizzo di voler assumere gli atti necessari alla realizzazione del programma.

Rimanendo in attesa di un Vs sollecito riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Cavallerleone, lì 11 gennaio 2008

IL SINDACO

Il Responsabile del Servizio
(Ugo Vanni BUNGIOVANNI)

- Delibera G.C. n. 44 del 31/07/2007 depositata in AATO/4 il 3/04/08 – prot. 665:

il Testo del dispositivo è ripreso di seguito:

DELIBERA

- 1) di assumere il presente atto come atto di indirizzo relativo alla gestione del servizio idrico integrato da affidare all'esterno dal prossimo 1° gennaio 2008;
- 2) di riservare l'assunzione formale dell'impegno al Consiglio Comunale atteso che questo ha già assunto determinazione con proprio atto nr. 30 del 28-11-2006;
- 3) di demandare, successivamente, al responsabile del servizio tecnico la formalizzazione degli accordi per la gestione propria del servizio stesso.

Commento:

La Delibera n. 44/07 trasmessa è stata adottata oltre il 30/11/06, tempo limite massimo ammesso, e inoltre assunta da un Organo non competente a tali atti; come ricavabile dallo stralcio del dispositivo, si

tratta Delibera di indirizzo riferita ad una attuazione di quanto già deliberato del Consiglio n. 30/06, atto quest'ultimo, che pur assunto dall'Organo competente ed entro la data del 30/11/2006, risulta non congruente con la norma che non ammette la gestione in economia diretta per i Comuni di pianura; l'affidamento ad ALPI ACQUE SpA non presenta pertanto i requisiti di congruenza con la norma nazionale e regionale sugli affidamenti del Servizio idrico Integrato; gli atti assunti non apportano elementi concreti al procedimento di affidamento del quale è competente l'AATO;

MURELLO

- Gestione: Il Servizio è gestito in economia da parte del Comune;
- Popolazione residente: 920 ab.;
- Area Omogenea: Saluzzese;
- lett. AATO/4 prot. 1186 del 7/09/06: richiedeva delibera di Consiglio Comunale con indicazione della società 100% pubblica; deliberava di riservarsi la gestione in economia a termini di comma 5 art. 148 D.Lgs. 152/06
- Delibera C.C. n. 23 del 22/12/2006: riferimento di Legge per altro errato
Il Testo del dispositivo è ripreso di seguito:

DELIBERA

- 1) DI PRENDERE ATTO, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione trasmessa dall'Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese, degli atti deliberativi e dei relativi allegati approvati dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito nella seduta del 07.08.2006.
- 2) DI PRECISARE che i suddetti atti deliberativi risultano essere i seguenti:
 - verbale di deliberazione n. 01, avente ad oggetto: "Gestioni esistenti del servizio idrico integrato: rapporti di concessione di servizio pubblico o con società a capitale misto. Approvazione esiti istruttoria e conseguente determinazione" + Allegati;
 - verbale di deliberazione n. 02 avente ad oggetto: "Gestioni esistenti del servizio idrico integrato condotte a mezzo di gestori pubblici. Approvazione esiti istruttoria - Determinazione" + Allegati;
- 3) DI DARE ATTO, come si evince dal verbale nr. 2 ed in particolare dall'Allegato 3 al medesimo provvedimento che il Comune di Murello gestisce, attualmente, ancora in economia tutti e tre i segmenti: acquedotto, fognatura e depurazione, del servizio in questione.
- 4) DI RISERVARSI, per le motivazioni in premessa, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art.35, comma 15, punto 2, della Legge 448 del 28.12.2001 e di quanto richiesto dall'Autorità d'Ambito n. 4 del Cuneese, la gestione del servizio idrico integrato in economia, DANDO ATTO che lo stesso, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del D.Lgs. n. 152/03.04.2006, sarà gestito nel rispetto del Disciplinare Tecnico di Gestione.

- Delibera C.C. n. 38 del 28/11/2007: propone l'affidamento alla ALPI ACQUE SpA ex comma 6 art. 35 L. 448/01 con scadenza 31/07/2012;
Il Testo del dispositivo è ripreso di seguito:

DELIBERA

- 1) DI PROPORRE all'Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese DI AFFIDARE alla Società ALPI ACQUE S.p.a., con sede legale in Fossano, Piazza Dompè n. 3, ai sensi dell'art. 35, comma 6, Legge 448/2001, la gestione dei servizi idrici integrati del Comune di Murello (comunale e rurale) con decorrenza 01.01.2008 e fino al 31.07.2012 fissato dall'ATO, salvo ulteriori proroghe disposte dall'ATO stessa.
- 2) DI PROVVEDERE successivamente all'approvazione dei successivi atti e documenti gestionali.
- 3) DI DARE ATTO che la Società ALPI ACQUE S.p.a. sopra richiamata si impegna col presente provvedimento alla realizzazione, a proprie spese e cura, di un tratto di rete fognaria della lunghezza di circa 250 mt. lineari in Via Piave a servizio delle abitazioni esistenti e dei nuovi insediamenti.
- 4) DI INCARICARE l'Ufficio Tecnico Comunale per l'espletamento di ogni atto ulteriore e connesso al presente deliberato.
- 5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese, ad avvenuta esecutività.

Commento:

le due Delibere di C.C. appaiono contraddittorie ma, constatato che la prima era stata presa in difformità di disciplina, si potrebbe ritenere valida solamente la seconda (38/07);
la proposta all'AATO di affidare richiamando il comma 6 art. 35 della L. 448/2001 appare congruente con il testo della lettera AATO prot. 1186 del 7/09/06 richiamata;
in base alla disciplina vigente in materia di affidamenti del servizio idrico integrato, la competenza ad affidare attiene all'AATO anche quando si faccia ricorso al c. 6 art. 35 L. 448/01;

FINE STRALCI DALLA RELAZIONE DI ISTRUTTORIA PROT. 689 – 7/04/08

- 12) **Ritenuto opportuno** accogliere l'istanza dei rappresentanti in Conferenza di cui al precedente punto 10) concernente la necessità di integrare nel deliberato anche i Comuni di **Cavallerleone e Murello** ;
- 13) **Ritenuto necessario** altrettanto accogliere la segnalazione del Direttore in ordine alla necessità che il presente provvedimento venga sottoposto alla preventiva valutazione degli Organi di Vigilanza competenti in materia, anche mediante specifiche sessioni di illustrazione da parte della Segreteria Operativa, vale a dire: del **Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche** ex D.Lgs. 152/06, dell'**Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture** ex D.Lgs. 163/06 e dell'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** ex art. 23bis del D.L. 112/08 nonché Delibera dell'AGCM 16/10/2008;
- 14) **Sentita ancora la relazione del Direttore** il quale evidenzia la necessità, ad acquisizione avvenuta del nulla osta favorevole da parte degli Organi di Vigilanza, di sottoporre le gestioni dei Comuni e dei segmenti del S.I.I. in questione, vale a dire ALSE – Gruppo AETA Scarl e ALPI ACQUE SpA – Gruppo AETA Scarl, agli Accordi convenzionali di affidamento e Disciplinare Tecnico Gestionale vigenti per gli altri Comuni di competenza di tali Società gestrici;
- 15) **Ritenuto pertanto necessario** doverosamente vincolare la validità del presente provvedimento all'esito del parere espresso dai suddetti Organi di Vigilanza;
- 16) **Dato atto** che tutta la documentazione richiamata, anche quando non riprodotta in allegato alla presente, risulta depositata agli atti dell'Autorità d'Ambito;

a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 74,2456/100,00;

DELIBERA

1. **di prendere atto** e di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. **di prendere atto e di approvare** le necessità espresse nei punti dal n. 7) al n. 15) delle premesse;
3. **di prendere atto delle delibere di affidamento** assunte autonomamente e con procedure difformi dalla norma da parte del Consiglio Comunale dei **Comuni di Bonvicino, Racconigi, Riffredo, Ruffia, Scarnafigi**, così come richiamate al precedente punto 3) delle premesse e così come più compiutamente riprese nella lettera/relazione degli Uffici prot. 689 del 7/04/08 approvata in Allegato n. 4 alla Delibera di Conferenza n. 19 del 18/11/2008, secondo dettaglio riprodotto nel prospetto riprodotto di seguito al punto 4. successivo;
4. **in recepimento dell'istanza** dei Conferenziari di cui al punto 9) delle premesse, **di prendere atto delle delibere di affidamento** assunte autonomamente e con procedure difformi dalla norma da parte della Giunta Comunale del **Comune di Cavallerleone** e del Consiglio Comunale del **Comune di Murello** così come richiamate al precedente punto 9) delle premesse e così come più compiutamente riprese nella lettera/relazione degli Uffici prot. 689 del 7/04/08 approvata in Allegato n. 4 alla Delibera di Conferenza n. 19 del 18/11/2008, secondo dettaglio riprodotto nel prospetto riprodotto di seguito:

ELENCO DEI COMUNI E DEI SEGMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO contemplati in VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA D'AATO/4 N. 3 DEL 20/04/2009

						RIEPILOGO GESTIONI		
N. (La codifica numerica progressiva deriva da: Convenzione Istitutiva e L.R.13/97)	Nome Comune (L'elenco non è in ordine alfabetico per congruità con: Convenzione Istitutiva e L.R.13/97)	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE	Popolazione	A	F	D
		I campi bianchi individuano i segmenti carenti di affidamento			abitanti residenti (Convenzione Istitutiva)			
23	BONVICINO	CONSORTILE AETA Scarl - AL SE SpA	CONSORTILE AETA Scarl - AL SE SpA	CONSORTILE AETA Scarl - AL SE SpA	116	1	1	1
58	CAVALLERLEONE	CONSORTILE AETA Scarl - ALPI ACQUE S.P.A.	CONSORTILE AETA Scarl - ALPI ACQUE S.P.A.	CONSORTILE AETA Scarl - ALPI ACQUE S.P.A.	555	1	1	1
146	MURELLO	CONSORTILE AETA Scarl - ALPI ACQUE S.P.A.	CONSORTILE AETA Scarl - ALPI ACQUE S.P.A.	CONSORTILE AETA Scarl - ALPI ACQUE S.P.A.	920	1	1	1
179	RACCONIGI	ACQUE POTABILI S.P.A.	CONSORTILE AETA Scarl - ALPI ACQUE S.P.A.	CONSORTILE AETA Scarl - ALPI ACQUE S.P.A.	9.961	1	1	1
181	RIFREDDO	CONSORTILE AETA Scarl - ALPI ACQUE S.P.A.	CONSORTILE AETA Scarl - ALPI ACQUE S.P.A.	CONSORTILE AETA Scarl - ALPI ACQUE S.P.A.	1.037	1	1	1
198	RUFFIA	CONSORTILE AETA Scarl - ALPI ACQUE S.P.A.	CONSORTILE AETA Scarl - ALPI ACQUE S.P.A.	CONSORTILE AETA Scarl - ALPI ACQUE S.P.A.	304	1	1	1
217	SCARNAFIGI	CONSORTILE AETA Scarl - ALPI ACQUE S.P.A.	CONSORTILE AETA Scarl - ALPI ACQUE S.P.A.	CONSORTILE AETA Scarl - ALPI ACQUE S.P.A.	1.871	1	1	1

cella corrispondente al segmento riconosciuto con Delibera di Conferenza 20/04/08

5. **di dare atto** che tali affidamenti rientrino nell'art. 23bis – commi 8, 9, 10 del D.L. 112/08 convertito in L. 133/08 e che pertanto cessino improrogabilmente entro e non oltre il termine previsto da tale stessa legge con le correlate conseguenze anch'esse previste dall'Art. 23bis in questione, segnatamente comma 9;
6. per quanto attiene ai **Comuni di Crissolo e Priola**, di rinviare ogni determinazione in merito all'esito di:
 - a) competenti determinazioni **dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture**, in scadenza fine Marzo 2009;
 - b) emanazione dei Decreti e del Regolamento attuativi dell'Art. 23bis del D.L. 112/08;
 - c) competente parere del **Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche** al quale la presente deliberazione dovrà essere sottoposta;
7. **di approvare la relazione del Direttore AATO** facendo propri i limiti e le riserve all'interno dei quali va doverosamente collocato il presente provvedimento con particolare riferimento alla necessità, in carenza di specifica giurisprudenza nonché in attesa del Regolamento attuativo di cui al comma 10 dell'Art. 23bis in questione, che venga sottoposto alla preventiva valutazione degli Organi competenti;
8. **di sottoporre il presente provvedimento agli Organi di Vigilanza** competenti in materia, anche mediante specifiche sessioni di illustrazione da parte della Segreteria Operativa, vale a dire da parte di: **Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche** ex D.Lgs. 152/06, **Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture** ex D.Lgs. 163/06 e **Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** ex art. 23bis del D.L. 112/08 nonché Delibera dell'AGCM 16/10/2008;
9. **di vincolare la validità del presente provvedimento** all'esito del parere espresso dai suddetti Organi di Vigilanza;
10. **di sottoporre gli affidamenti** di cui si tratta, all'esito del nulla osta favorevole da parte degli Organi di Vigilanza, agli Accordi convenzionali di affidamento e Disciplinare Tecnico Gestionale vigenti;
11. **di incaricare il Direttore**, all'esito della redazione del presente verbale di deliberazione secondo quanto disposto dall'Art. 15 comma 2 della Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali partecipanti, di inviare il presente provvedimento agli Organi di Vigilanza richiamati al punto 8. del dispositivo;
12. **di incaricare il Direttore**, all'esito della redazione del presente verbale di deliberazione secondo quanto disposto dall'Art. 15 comma 2 della Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali partecipanti, di inviare il presente provvedimento agli Enti e Soggetti destinatari del provvedimento stesso; in particolare per il Comune di Racconigi il provvedimento andrà inviato, oltre al Comune stesso, alla Società ALPI ACQUE SpA – Consortile Gruppo AETA Scarl, e alla Società ACQUE POTABILI SpA, in adempimento Istanza richiamata in premessa;
13. **di incaricare il Presidente** di inviare il presente provvedimento agli Enti locali partecipanti, vale a dire Provincia di Cuneo, Comuni e Comunità Montane dell'ATO/4 *Cuneese*, secondo quanto disposto dall'Art. 11 della Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali partecipanti nonché con le modalità prescritte dal vigente Regolamento dell'Organizzazione e Funzionamento dell'Autorità d'Ambito n. 4 *Cuneese*;
14. **di incaricare il Segretario della Conferenza** di pubblicare copia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione istitutiva, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio dell'AATO/4, secondo procedure iscritte nel Regolamento Generale dell'Organizzazione e Funzionamento dell'Autorità d'Ambito n. 4 *Cuneese*;
15. **di riconoscere** che in relazione al presente atto sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. n. 49 del D.Lgs. 267/2000;

16. con separata ed unanime votazione il presente atto è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

il Delegato permanente del Presidente della Provincia di Cuneo
Consigliere Provinciale **Dr. C. Castellengo**

il Direttore AATO/4 *Cuneo*

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 12 della *"Convenzione Regolante i Rapporti tra gli Enti locali ricadenti nell'ATO/4 Cuneese per l'Organizzazione del S.I.I. ai sensi della L. 36/94 e della L.R. 13/97"* nonché ai sensi del Regolamento Generale dell'Organizzazione e Funzionamento di AATO/4, mediante affissione all'Albo Pretorio dell'AATO/4, localizzato temporaneamente presso l'Albo Pretorio della Provincia di Cuneo, dal giorno 4 MAG. 2009 -
e per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
Dott. Vittorio Quaglia

